

Avv. Massimo Falco Avv. Gianluigi Piscitelli – ricorso T.A.R. CAMPANIA NAPOLI sez. 3^a N.r.g. 5323/2009 - Notifica per pubblici proclami del in esecuzione di ordinanza collegiale n. 925/2010.

Il sig. CECE ANTONIO, rapp.to e difeso dagli avv.ti Massimo Falco e Gianluigi Piscitelli, con i quali domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia 242, con ricorso TAR Campania Napoli 3^a sezione r.g. 5323/2009, proposto c/L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania ha chiesto l'annullamento previa sospensione: 1-della deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAC n. 336 del 29 giugno 2009 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di anni tre, di 34 unità di personale diplomato con il profilo di assistente amministrativo categoria C; 2-della nuova graduatoria per il medesimo concorso pubblicata in data 21.9.2009, emessa in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAC n. 379 del 30.7.2009, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 119 con punteggio 60,830; 3-di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e della allegata scheda di valutazione dei titoli della ricorrente; 4-del bando del concorso pubblico per la copertura a tempo determinato di n. 34 unità di personale diplomato con il profilo di assistente amministrativo - categoria C dell'ARPAC, pubblicato nel BURC n° 27 del 7 luglio 2008; 5-di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. Con il predetto ricorso si è dedotto: I)Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, violazione dell'art. 3 legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, in quanto la Commissione, illegittimamente, non chiarisce le motivazioni per le quali il periodo di servizio prestato dal ricorrente presso l'ARPAC, in qualità di lavoratore interinale, non sarebbe concretamente valutabile con l'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'art. 7 del bando; II)Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, violazione del principio di par condicio e massima partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sviamento, in quanto la Commissione illegittimamente non ha valutato il servizio prestato dal ricorrente presso l'A.R.P.A.C. dal 27.11.2005 al 31.12.2008 quale lavoratore interinale, omettendo di qualificare tale servizio tra i servizi "non di ruolo" espressamente valutabili ai sensi dell'art. 7 del bando; III)Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, violazione del principio di par condicio e massima partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento in quanto deve ritenersi del tutto influente, ai fini della valutazione del servizio espletato dal ricorrente in qualità di "lavoratore interinale", la mancata instaurazione di un rapporto organico alle dipendenze dell'A.R.P.A.C. essendo rilevante unicamente la tipologia di servizio svolto, e l'esperienza maturata; IV)Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, violazione del principio di par condicio e massima partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche, eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento in quanto, se il bando di concorso, art. 7 co. 2A, prevede espressamente la valutazione tra i titoli di servizio del periodo di servizio prestato dal personale ARPAC assunto a tempo determinato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.), allora la Commissione doveva valutare anche il periodo di servizio prestato dai lavoratori interinali impieganti presso l'ARPAC, quale il ricorrente, atteso che per quest'ultimi, così come per i co.co.co., non si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato costituito con l'Ente, bensì di un servizio prestato a favore dell'ARPAC attestante l'avvenuta maturazione dell'esperienza nelle qualifiche oggetto del concorso; V)Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, violazione del principio di par condicio e massima partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, sviamento: se e nella parte in cui l'attività prestata dal ricorrente presso l'A.R.P.A.C. quale lavoratore interinale dovesse qualificarsi quale attività di formazione professionale da valutarsi nell'ambito della voce "curriculum professionale" ex art. 7 co. 2D del bando, anziché tra i "titoli di servizio ex art. 7 co. 2A è illegittima la motivazione assunta dalla Commissione nella parte in cui ritiene la stessa "formazione non attinente" ossia attività non attinente al profilo professionale messo a selezione; VI)Domanda di sospensione: il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso; altrettanto evidente è il danno grave ed irreparabile che deriva al ricorrente dall'esecuzione degli atti gravati che non consentono al ricorrente di risultare vincitore della procedura con danno sotto il profilo giuridico ed economico. Il Tribunale amministrativo Regionale per la Campania-Napoli Sez. III con ordinanza collegiale n. 925 del 17/12/2010 ha così disposto: a)ORDINA l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011 (termine prorogato al 21 marzo 2011 giusta provvedimento presidenziale del 25 febbraio 2011) autorizzando il ricorrente ad avvalersi

della notificazione a mezzo di pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURC; b) RINVIA per il proseguo all'udienza pubblica del 9 giugno 2011. Con il presente atto si notifica per pubblici proclami l'antescritto ricorso e l'ordinanza TAR Campania Napoli n. 925/2010 ai seguenti controinteressati che precedono il ricorrente in graduatoria perché possano costituirsi nel giudizio a loro difesa: Cesaro Claudia, Poziello Raffaella, Embrione Gianluca, Abbrunzo Cristina, Russo Roberta, Cesi Diva, Somma Giuliana, Manfredi Anna, Calabrese Rosanna, Annunziata Giuseppina, Salerno Luisa, Salvati Francesco, Loreto Antonella, Andreozzi Annalisa, Misso Michele, Montisano Luca, Danese Amalia, Spiezia Carmela, Savarese Rosalia, Esposito Patrizia, Rufolo Vito, Cuomo Savino, De Caprio Anna, Forte Marina, Fortino Rita, De Camillis Beatrice, Russo Dino, Carrano Claudia, Altieri Giovanna, Sepe Marzia, Aglio Ivan, Fanelli Rosemary, De Rosa Teresa, Pacia Giuseppe, Gardelli Simona, Liberti Antonio, Carrieri Claudia, Cimino Sara, Della Monica Pierluigi, Acierno Maria, Albanese Maria Vittoria, Liguori Fabiana, Cascini Daniela, Leo Annaida, Napolitano Rosalba, Morvillo Mirko, Fumo Silvana, De Gregorio Silvana, Altruda Carmelina, Iannarelli Marianna, Ambrosino Raimondo, Esposito Francesca, Casiello Mariangela, Rizzi Emanuela, Esposito Giuseppina, Bavoso Antonella, Alvino Maurizio, Amato Polito Angela, Carangelo Cinzia, Servillo Felice, De Cesare Gabriella, Peluso Carmine, Del Bagno Carmelino, Ricco Armida, Carluccio Gabriella, Vaio Fabrizio, Napolitano Annibale, Federico Claudio, Ruggieri Giovanni, Cacciapuoti Lucia, Greco Luisa, Simeoni Gabriella, Di Domenico Laura, Lepore Carmela, Matarazzo Donatella, Sorreca Salvatore, Rea Massimo, Asseni Annunziata, Nunziata Giovanna, Tiso Carmine, Marino Antonella, Pepe Anna Maria, Robustelli Amalia, Argo Giancarlo, De Quattro Adele, Santoro Fiorella, Ferraro Annamaria, Esposito Concetta, De Maio Giuseppina, Petruzzello Luca, Molinaro Fabiana, Federico Angela, Caterina Floriana, Forino Madia, Ioimo Annalisa, Gavini Carla, La Manna Michele, Passaro Valentina, Barletta Roberta, Iavazzo Valentina, Castaldo Vincenzo, Capone Antonella, Leone Germana, Falcini Luigi, Esposito Anna, Cozzolino Ilaria, De Filippo Rosaria, Erra Nicola, Palmieri Concetta, Verde Lucia, Carli Paola, Pica Antonietta, Cascone Emanuela, Iannelli Maria Concetta, Miele Giuseppina, Castaldo Concetta, Aquila Roberta, Costantino Andrea.

CECE ANTONIO

AVV. GIANLUIGI PISCITELLI

AVV. MASSIMO FALCO